CAMERA DEI DEPUTATI N. 3764-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1996

(Relatore: **INCORVAIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 1996 (v. stampato Senato n. 671)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 gennaio 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3764 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 671), che viene allegata.

INCORVAIA, *Relatore.*

ALLEGATO

Il traffico aereo fra l'Italia e la Siria e stato regolato, fino ad oggi, da una semplice intesa promossa dalle due Autorità aeronautiche; tale situazione non permette alle rispettive compagnie aeree di bandiera (Alitalia e Syrian Arab Airlines) di operare su una solida base giuridica. Sono state pertanto promosse trattative che si sono concluse con la firma del primo Accordo aereo tra i due Paesi in data 29 marzo 1989.

Tale intesa non si discosta dagli accordi-tipo sottoscritti dall'Italia con altri Paesi in materia aeronautica nell'ambito della Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la cui applicazione viene espressamente richiamata dall'articolo 2, dato che entrambi i contraenti ne fanno parte.

L'Accordo si compone di 19 articoli e di un Annesso contenente la cosiddetta « tabella delle rotte ». In particolare:

a) le Parti contraenti si riconoscono reciprocamente facoltà operative connesse con l'esercizio della navigazione aerea, con particolare riguardo ai diritti di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente, di effettuarvi scalo tecnico e di trasportare passeggeri, merci e posta, nel quadro dei servizi indicati nell'apposita sezione dell'Annesso, con divieto, comunque, di prestare servizi di cabotaggio (articolo 3). Tali diritti vengono concessi alle compagnie aeree per le rotte che verranno specificate dalle Parti secondo le formalità di cui all'articolo 4; con previsione di casi di sospensione, revoca o condizionamento di tali diritti (articolo 5);

b) l'esenzione da oneri doganali, spese di ispezione e ogni altro carico fiscale viene regolata dall'articolo 6; si prevede inoltre (articolo 13) la possibilità di trasferimenti valutari nei rispettivi Paesi dei proventi realizzati dalle compagnie;

c) l'esercizio dei servizi deve essere svolto in base a criteri di economicità e di rispetto degli interessi dell'aerolinea designata dell'altra Parte contraente; tale esercizio dovrà essere inoltre conforme alle esigenze della domanda tra i rispettivi territori ed alla richiesta presente nell'area geografica in cui si svolgono i voli (articolo 7);

d) gli articoli 8 e 9 concernono i metodi di fissazione di orari e tariffe da parte delle compagnie, che dovranno, ove possibile, essere concordati in base alle procedure previste dall'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA); i termini di presentazione alle Autorità aeronautiche, la loro applicazione e le forme di risoluzione delle controversie, nel pieno rispetto delle rispettive normative nazionali (articolo 10);

e) le compagnie aeree designate sul territorio delle Parti potranno stabilire e mantenere gli uffici necessari all'esercizio dei servizi previsti, e dotarli del personale necessario (articolo 12);

f) gli articoli 14 e 15 concernono la procedura delle consultazioni per l'interpretazione, l'applicazione e la modifica dell'Accordo, nonché i meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie tramite consultazioni o collegio arbitrale;

g) gli articoli 18 e 19 riguardano la cessazione e l'entrata in vigore dell'Accordo secondo il criterio della notifica dell'espletamento delle relative procedure.

Per quanto concerne le minori entrate per il bilancio dello Stato, conseguenti alle esenzioni previste in favore della compagnia di bandiera di Siria, esse sono più che compensate dalle minori spese cui andrà incontro la nostra compagnia. E poiché questa fa parte del gruppo IRI, tali risparmi di spesa si ripercuotono necessariamente sul bilancio statale.

Le sopraesposte considerazioni, che sono state concordate con il Ministero delle finanze, portano alla conclusione che il presente disegno di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3764A
Lire 500